



Il pm è un giudice?

Autore : Mariano Acquaviva

Data: 07/11/2019

Chi è e cosa fa il pubblico ministero? Come si diventa pm? C'è differenza tra magistrato e giudice? Cos'è la funzione requirente e cos'è quella giudicante?

Quando si parla di processo penale si pensa subito al pubblico ministero, alle indagini che svolge e al ruolo di pubblica accusa che riveste all'interno del procedimento. Sebbene spesso la sua figura sia distorta dalle rappresentazioni cinematografiche



americane, il pubblico ministero resta colui che promuove l'accusa nel giudizio penale, dirige le indagini preliminari e si presenta in udienza per sostenere la tesi accusatoria. **Ma il pm è un giudice?**

In effetti, come il magistrato che siede davanti a tutti e che, nell'immaginario collettivo, brandisce un martelletto per sancire l'inizio e la fine della celebrazione dell'udienza, anche il pm indossa la toga e ha vinto il concorso in magistratura. Tuttavia, le differenze tra giudice e pubblico ministero sono diverse e tutte importanti. Con questo articolo vorrei spiegarti se **il pubblico ministero è un giudice**.

Chi è il pubblico ministero?

Diciamo subito che il **pubblico ministero** è un **magistrato**, esattamente come il giudice: entrambi, infatti, hanno superato il concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria. Essere magistrati, però, non significa essere automaticamente giudici: dopo il concorso, i candidati vittoriosi devono svolgere due anni di **tirocinio retribuito** in veste di **uditore giudiziario**. Spieghiamo meglio questo aspetto.

Come si diventa pm?

Il **tirocinio da uditore giudiziario** si svolge in affiancamento ad un professionista del settore: sei mesi di affiancamento ad un giudice civile, sei mesi presso un giudice penale, sei mesi presso un pubblico ministero e, infine, sei mesi nella funzione (**giudicante** o **requirente**; ti spiegherò dopo la differenza) che si andrà a svolgere al termine dell'uditorato.

In pratica, negli ultimi sei mesi l'uditore giudiziario decide quale percorso intraprendere: se deciderà di affiancare ancora un pubblico ministero, allora al termine farà anche lui il pm; in caso contrario, opterà per la **carriera da giudice**.

Cosa fa il pubblico ministero?

Il **pubblico ministero**, come anticipato, si occupa sostanzialmente di svolgere il ruolo dell'accusa nei procedimenti penali. Il pubblico ministero è il titolare dell'**azione penale** che, tra l'altro, è obbligato a esercitare quando ne ricorrano i presupposti: ciò significa che il pm è tenuto per legge ad avviare le indagini ogni volta che è in presenza di un fatto criminoso.

Se, ad esempio, al pubblico ministero viene segnalato un furto, egli deve procedere, non avendo discrezionalità in merito: se viene denunciato un reato, non può che



avviare le **indagini preliminari** al fine dell'accertamento e della repressione dei crimini.

Sempre nell'ambito del **processo penale**, il pm interroga gli **accusati** e i **testimoni** per raccogliere prove sufficienti alla risoluzione di un'indagine, chiede al giudice di iniziare un processo (**richiesta di rinvio a giudizio**), di archivarlo e in mancanza di prove sufficienti a carico degli accusati, prolungare l'iter processuale fino a giungere all'archiviazione o soluzione del caso con l'incarcerazione degli accusati o con il loro rilascio.

Il pubblico ministero si occupa altresì di **organizzare e coordinare le indagini** avvalendosi della polizia giudiziaria. È inoltre il pubblico ministero a ordinare l'arresto di chi commette reati, ovvero a chiedere al gip l'emanazione di altro provvedimento restrittivo della libertà (tipo gli arresti domiciliari).

Il **pm** ha, inoltre, funzioni anche nell'ambito del **processo civile**: secondo la legge **[1]**, il pubblico ministero deve intervenire nelle **cause matrimoniali** (comprese quelle di separazione personale dei coniugi), nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone (in quelle riguardanti l'interdizione, ad esempio), nonché in tutti gli altri casi previsti da apposita normativa (ad esempio, nelle cause riguardanti l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, nelle **querelle di falso**, ecc.).

Perché il pubblico ministero non è un giudice?

Avrai dunque capito che il pubblico ministero, pur essendo un magistrato, non è un giudice; la differenza tra le due figure è molto semplice: solamente il giudice è investito del potere di **decidere sulle controversie** che gli sono proposte. In pratica, solo il giudice può emettere una sentenza (o altro provvedimento) con cui decidere il caso concreto.

Nel processo penale, pertanto, è il giudice che decide con **sentenza** se l'imputato va assolto o condannato, essendo il pubblico ministero solamente una **parte del processo**, esattamente come lo è l'**avvocato** che difende il proprio cliente.

Il giudice, inoltre, è **super partes**, nel senso che è **terzo e imparziale**, estraneo ai fatti oggetto di causa; il pubblico ministero, invece, in qualità di titolare dell'azione penale, sostiene le ragioni della **pubblica accusa** ed è, dunque, schierato all'interno del processo. In altre parole ancora, il pm fa parte del contraddittorio, mentre il giudice ne è al di fuori.



Funzione requirente e giudicante: differenze

Come anticipato nel primo paragrafo, la differenza tra giudice e pubblico ministero si coglie anche sul fronte delle diverse funzioni che esercitano: al pm spetta la **funzione requirente**, mentre al giudice quella giudicante. Cosa significa? Te lo spiego subito.

La **funzione giudicante** è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza; la funzione requirente è, invece, esercitata dai magistrati che svolgono attività di pubblico ministero e hanno il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti.

Il pm, ad esempio, chiede al giudice il **rinvio a giudizio** dell'imputato quando, durante le indagini preliminari, ha raccolto sufficiente elementi a carico dell'indagato, ovvero, nel caso contrario, chiede l'**archiviazione** della pratica; ancora, è il pm a chiedere al giudice l'emissione di un'ordinanza restrittiva della libertà dell'indagato/imputato; è sempre il pm che esprime il proprio **parere** sull'eventuale istanza di liberazione avanzata dall'avvocato difensore; ecc.

Note:

[1] Art. 70 cod. proc. civ.

Autore immagine: Canva.com